

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 50

Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002.

(Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 18.11.2024)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Soggetti. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/2002

Art. 2 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/2002

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 38/2002, al fine di promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza, prevede la concessione di un contributo annuale in favore di specifici soggetti per la messa in atto di iniziative concernenti:

- a) la realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
- b) la raccolta, la conservazione e la fruizione del patrimonio documentario e archivistico;
- c) la realizzazione di attività didattica per le scuole.

2. È opportuno, al fine di dare maggiore stabilità alla programmazione di tali iniziative da parte dei soggetti individuati dalla normativa regionale, quali l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea, la Fondazione "Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della memoria toscana", la Federazione regionale toscana associazioni antifasciste e della Resistenza e gli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana, associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, determinare, con la presente legge, l'importo del contributo annuale destinato all'attuazione delle sopracitate iniziative;

Approva la presente legge

Art. 1

Soggetti. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), è inserito il seguente:

" 1 bis. A decorrere, dall'anno 2025, il contributo annuale in favore dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), corrisponde rispettivamente, a 250.000,00 euro, 90.000,00 euro, 20.000,00 euro e 210.000,00 euro. ".

Art. 2

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/2002 è aggiunto il seguente:

" 2 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1 bis, la cui spesa è autorizzata a decorrere dall'anno 2025 per un importo annuo pari a complessivi euro 570.000,00, si fa fronte con le risorse già disponibili nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi al 2026 si fa fronte, per il

medesimo importo annuo, pari ad euro 570.000,00 con le successive leggi di bilancio. ”.